



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 88 / 2021

**OGGETTO:PROGETTO DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO IN COMUNE DI
MERONE - PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
N° 13 DEL 8/02/2016 DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI
SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 5/2010. PROPONENTE: GI.MEC.
S.R.L..**

IL RESPONSABILE

VISTI:

- la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337/CEE del 27/06/1985, concernente

la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle Direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, 03/35/CE del 26 maggio 2003e dalla Direttiva 2008/01/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5. “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” e s.m.i.;
- la d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3826 “Aggiornamento degli allegati della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 – Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
- il R.R. 25 marzo 2020, n. 2 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”.

RICHIAMATI:

- l’art. 25 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che il provvedimento di VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso e che decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

Copia informatica per consultazione

- l'art. 5, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che il proponente presenti l'istanza di proroga temporale del provvedimento di VIA all'autorità competente per la VIA almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia del provvedimento medesimo.

PREMESSO che:

- in data 8/02/2016 è stato rilasciato al proponente Del Felice Lorenzo il provvedimento n° 13 di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di derivazione ad uso idroelettrico in comune di Merone;
- il suddetto provvedimento indica che il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo atto, avvenuta il 17/02/2016 sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 7 e quindi entro il 17/02/2021;
- in data 21/01/2020 il Servizio Tutela Acque e Suolo della Provincia di Como ha emesso il provvedimento (concessione n° 26/2020) di voltura dell'istanza di concessione presentata dal Sig. Lorenzo Del Felice al Sig. Morandi, rappresentante unico della società Gi.Mec. s.r.l. (P. IVA n.04224230161);
- la società Gi.Mec. S.r.l. in data 20/01/2021 (prot. n° 2085 del 21/01/2021) ha presentato presso il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio della Provincia di Como la richiesta di proroga di 5 anni dei termini di validità del provvedimento di VIA sopra richiamato, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il proponente ha depositato la documentazione integrativa in data 15/02/2021 (prot. n° 5661) in risposta alla richiesta di integrazioni avanzata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 con nota del 10/02/2021 (prot. n° 5063);

VISTA e valutata la relazione allegata alla presente istanza comprensiva delle integrazioni e la

documentazione progettuale presentata dalla GIMEC per il rilascio della concessione;

RILEVATO che:

- sono state apportate le seguenti modifiche al progetto presentato in fase di VIA:
 - a. l'imbocco del canale di adduzione ha una larghezza pari a 7,10 m (contro i 4,00 m del progetto precedente) per mantenere bassa la velocità dell'acqua in corrispondenza della bocca di presa. Nelle successive sezioni il canale di adduzione ha un'ampiezza pari a 3,80 m;
 - b. è prevista la realizzazione di una strada bianca (in calcestre) di accesso all'impianto tra via Isacco e la centrale (sez. calibro 2,50 m). La strada, di lunghezza pari a 275 m, interessa in parte superfici a prato (160 m) e in parte bosco, soprattutto nel tratto terminale in fregio al Lambro (115 m) dove la nuova strada correrà a fianco del fiume sostenuta da una scogliera in pietra a secco rinverdata. Nel progetto precedente era prevista la realizzazione di una strada di accesso di cantiere che si limitava solo al tratto dalla centrale al parcheggio esistente (lunghezza totale pari a 50 m) e, come da prescrizione contenuta nel parere rilasciato dalla Provincia di Como ai fini paesaggistici (prot. n° 25754 del 12/07/2016), la vegetazione arborea ed arbustiva asportata a seguito delle attività di cantiere doveva essere integralmente ripristinata al termine dei lavori privilegiando l'impiego di specie autoctone caratteristiche di ambienti perfluviali.
 - c. il locale elettrico verrà realizzato lungo la strada di accesso di nuova previsione sopra descritta (e non sulla banchina in sponda sinistra del Lambro) e avrà dimensioni pari a 5,5m x 2,30m (come richiesto da E- distribuzione) contro i 3m x 2m del precedente progetto;

Copia informatica per consultazione

- d. la scala di risalita dei pesci sarà costituita da 16 bacini con dimensioni di 1,6m x 1m e dislivello di 16 cm (come da Linee Guida di RL) a differenza del progetto precedente che prevedeva 11 bacini con dislivello di 25 cm;

RILEVATO che il proponente, in relazione al punto b ed al fine di risolvere le criticità di inserimento paesaggistico della strada evidenziate nel parere paesaggistico emesso in data 22/02/2021 (prot. 6883) nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi convocata in modalità asincrona ed in forma semplificata dal Servizio Tutela Acque e Suolo, in ordine alla possibilità di *“approfondire possibili soluzioni alternative per la strada di accesso senza trasformare o limitando al massimo la trasformazione delle aree interessate dalla strada stessa anche in considerazione degli interessanti caratteri di naturalità, con notevoli scorci e complessa struttura paesaggistica, data dalla concomitante presenza dell'acqua corrente, di superfici boscate, prati, macchie arborate e filari di complessa composizione e varietà.”*, ha proposto, al termine della realizzazione dell'impianto, la stesura di uno strato di coltivo di 10 cm su cui far crescere nuovamente l'erba sul sentiero che resterà quindi con coltre erbosa.

RILEVATO inoltre che il proponente ha modificato la soluzione progettuale della centrale in coerenza con le prescrizioni espresse dal Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio nel parere paesaggistico emesso in data 22/02/2021 (prot. 6883) nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi convocata in modalità asincrona ed in forma semplificata dal Servizio Tutela Acque e Suolo, in riferimento alla necessità che il manufatto proponesse *“un linguaggio architettonico (in termini compositivi e materici) che riveli le caratteristiche tecnologiche dell'impianto contenuto, ad esempio l'eliminando le falde del tetto a favore di un volume più razionale (tetto piano), e utilizzando il cls a vista in sostituzione dell'intonaco per le facciate.”*.

RILEVATO infine che il proponente ha modificato la soluzione progettuale della centrale in

RILEVATO infine, come emerge dalla relazione forestale, che:

- il bosco interessato dalla trasformazione (per una superficie di 472,5 mq) è un acero frassineto, con prevalenza di frassino maggiore affiancato da robinia (che sta sostituendo il frassino), presenza accessoria di pioppi e platani, sporadico tiglio, un paio di ceppaie di salice bianco e abbondante nocciolo e sambuco nel sottobosco.
- le condizioni di stabilità e fitosanitarie del bosco si presentano mediocri, in particolare verso la scarpata fluviale, dove sono presenti soggetti in precario equilibrio e alcune piante secche;
- per il ripristino della vegetazione arborea asportata nella fase di realizzazione della strada si provvederà ad effettuare un intervento di riqualificazione della scarpata forestale al margine del Lambro e sovrastante la nuova strada. In particolare è prevista la messa a dimora di 40 piante che saranno scelte tra specie arboree tipiche dell'acero frassineto tipico ovvero:
 - frassino maggiore;
 - tiglio;
 - acero campestre;associate ad arbusti di interesse per avifauna e fauna quali:
 - biancospino;
 - corniolo;
 - fusaggine.

PRESO ATTO dei contenuti del parere positivo con prescrizioni espresso il 27/02/2021 (prot. 16742) dal Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi convocata in modalità sincrona tramite smistamento interno dal Servizio Tutela Acque e Suolo con nota datata 26/02/2021

Copia informatica per consultazione

(prot. 7641) per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e esercizio dell'impianto di derivazione;

RILEVATO che il parere richiamato al punto precedente contiene in particolare le seguenti prescrizioni:

- il mantenimento/riproposizione del filare prospiciente il fiume (mediante una soluzione realizzativa che mantenga/ricostituisca la prima fila di alberi esistenti al bordo del fiume e proponendo in posizione retrostante il tracciato della pista di accesso);
- il complessivo rinverdimento dei nuovi tratti di scogliera in progetto.

VALUTATO che:

- le modifiche di cui ai punti a) e d) sono migliorative e determinano pertanto un minor impatto del progetto sull'ambiente;
- in relazione alla modifica di cui al punto b), gli interventi di ripristino previsti e le prescrizioni emesse per gli aspetti paesaggistici possano mitigare e compensare anche dal punto di vista naturalistico ed ecologico (nel medio periodo) gli impatti derivanti dalle trasformazioni proposte.
- la modifica di cui al punto c), non determina un maggior impatto del progetto sull'ambiente.

VALUTATO inoltre che la soluzione progettuale della centrale, rivista a seguito delle indicazioni espresse nel parere paesaggistico del 22/02/2021 (prot. 6883), non determina un maggior impatto del progetto sull'ambiente, poiché vengono confermate la localizzazione e le dimensioni del manufatto, essendo le modifiche riconducibili ad una differente soluzione tipologica tipologia e finitura delle facciate.

RITENUTO quindi che le modifiche suddette non sono tali da determinare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

RILEVATO inoltre che:

- in merito allo stato dell'ambiente, non sono state rilevate variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio del parere di compatibilità;
- rispetto alla situazione/configurazione esistente prima del decreto di VIA:
 - non sono emerse variazioni delle condizioni dell'area interessata dall'intervento;
 - non sono variati i recettori sensibili più prossimi all'area di intervento;
 - non sono stati autorizzati progetti, anche appartenenti a differenti tipologie di attività, ubicati nel raggio di 1 km dall'area di intervento;
- per quanto riguarda gli aspetti programmatici e territoriali vigenti al momento dell'ottenimento del Decreto di VIA (febbraio 2016), non emergono piani o programmi in corso di approvazione per ciò che concerne l'area interessata dal progetto.

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento n° 13 del 8/02/2016 di pronuncia di compatibilità ambientale di 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento n° 13 del 8/02/2021 e quindi fino al **17/02/2026**, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010.

D E C R E T A

1. di prorogare i termini di validità del provvedimento n° 13 del 8/02/2016 di pronuncia di compatibilità ambientale fino al **17/02/2026** ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010;

Copia informatica per consultazione

2. di provvedere alla pubblicazione del testo integrale del decreto sul sito web SILVIA www.silvia.servizirl.it/silviaweb/;
3. di comunicare l'avvenuta pubblicazione sul sito web SILVIA di cui al precedente punto 2. al Proponente Gi.Mec. srl e al Comune di Merone;
4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, presso il T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web SILVIA di cui al precedente punto 2.; è altresì ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(arch. Daniele Bianchi)

TEL. 031/230290

e_mail: daniele.bianchi@provincia.como.it

IL REFERENTE ISTRUTTORIO

(dott.ssa Adriana Paolillo)

TEL. 031/230485

e_mail: adriana.paolillo@provincia.como.it

Lì, 28/04/2021

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione